

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO "Clementina Borghi"

approvato
dal Consiglio Comunale
con delib. n. 32 del 24.05.1994

modificato
dal Consiglio Comunale
con delib. n. 82 del 27.07.2021



Città di
TREVIGLIO



INDICE

ART. 1	3
ART. 2	3
ART. 3	3
ART. 4	4
ART. 5	4
ART. 6	5
ART. 7	5
ART. 8	6

ART. 1

Sono istituite due borse di studio intitolate alla memoria della Preside prof.ssa Clementina Borghi, di cui al testamento olografo pubblicato per atto del Dott. Antonio Cavallo, Notaio in Treviglio, Rep. n. 22188, Racc. n. 3225 del 23 dicembre 1983.

Le predette borse di studio dovranno essere assegnate a due studenti, frequentanti la classe terza presso la scuola media "T. GROSSI" di Treviglio che abbiano i seguenti requisiti, secondo le volontà testamentarie:

- 1) essere intelligenti;
- 2) essere dotati di buona volontà;
- 3) essere desiderosi di continuare gli studi, ma impossibilitati a farlo a causa delle loro disagiate condizioni economiche.

ART. 2

Le due borse di studio consistono in un contributo per ogni anno di studio secondario superiore e per ogni anno di studio universitario, sino al conseguimento della laurea magistrale presso la facoltà scelta dagli studenti premiati.

Il contributo decorre dall'inizio del primo anno di frequenza presso un Istituto Secondario di secondo grado.

ART. 3

Le due borse di studio sono assegnate dalla Commissione prevista al punto 7) del testamento di cui all'art. 1 del presente regolamento, composta da:

- il Dirigente Scolastico cui afferisce la scuola secondaria di primo grado T. Grossi di Treviglio o suo delegato,
- il Sindaco del Comune di Treviglio, o suo delegato,

- il Dirigente dell'area finanziaria del Comune di Treviglio,
- un Libero Professionista ex alunno dell'Istituto Grossi,
- un Rappresentante del Sindacato della scuola C.G.I.L. del Comprensorio di Treviglio (che ha, ai sensi del testamento, diritto di veto sulle decisioni della commissione),

usufruendo del fondo ammontante a euro 122.468,59, derivanti dalle operazioni di ricognizione straordinaria di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 30 settembre 2014 e di alienazione del patrimonio immobiliare di cui alla delibera di Consiglio Comunale N°12 del 12 marzo 2019 e successivi adempimenti.

La Commissione è tenuta a verificare annualmente, in sede di individuazione dei beneficiari, la sostenibilità dell'erogazione complessiva, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui alla volontà della prof.ssa Clementina Borghi. A tal fine il Dirigente dei servizi finanziari relaziona ciascun anno alla Commissione sulla disponibilità del fondo, sugli impegni assunti e sulle proiezioni di spesa per gli anni successivi.

ART. 4

Ciascun anno la scuola secondaria di primo grado trasmetterà all'attenzione della Commissione l'elenco dei nominativi (almeno 15) degli studenti meritevoli, accompagnato da una documentata e precisa relazione che faccia riferimento anche al curriculum scolastico.

La Commissione indica entro il 30 novembre di ogni anno, effettuate dagli uffici le verifiche in relazione alla condizione reddituale delle famiglie dei possibili beneficiari, i nomi degli studenti a favore dei quali le due borse di studio dovranno essere assegnate.

ART. 5

Agli studenti beneficiari verrà accreditata una somma, all'inizio di ogni anno scolastico, come detto all'art. 2, previa presentazione alla Commissione del certificato d'iscrizione e frequenza alla Scuola o Università e con attestazione della certificazione ISEE, relativa ai redditi dell'anno precedente, del proprio nucleo familiare.

ART. 6

Ai fini della determinazione del requisito della condizione economica disagiata si farà riferimento al reddito derivante dall'attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente.

La Commissione indicherà, al termine dei lavori di ciascun anno, l'indicatore ISEE per l'ammissibilità delle successive domande e la permanenza della condizione dei beneficiari.

Decadrà dal beneficio lo studente che, nell'anno successivo, non rientrerà nel limite di reddito esposto al comma precedente.

Per l'anno 2021 l'indicatore ISEE è fissato in euro 16.000.

ART. 7

La borsa di studio verrà revocata qualora la frequenza agli studi non sia regolare, con conseguente ripetizione del corso annuale, nel caso di scuola Secondaria di Secondo Grado.

Per quanto concerne i corsi universitari, saranno applicati i seguenti criteri:

- Primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico – La borsa di studio è erogata in quanto lo studente ha superato gli Esami finali di Stato, ovvero ha documentato la regolare iscrizione ad un corso universitario e versate le tasse di iscrizione.
- Secondo anno - l'assegnazione delle borse sarà posticipata al termine della sessione di esami nel mese di febbraio e gli studenti dovranno certificare, con apposita attestazione il superamento dell'80% degli esami previsti (in termini di CFU), dal piano di studio approvato dalla Facoltà stessa, per il primo anno accademico.
- Terzo anno e successivi - l'assegnazione sarà sempre posticipata al termine della sessione di esami nel mese di febbraio e subordinata alla certificazione di aver superato l'80% degli esami dell'anno accademico immediatamente precedente (in termini di CFU) e di tutti gli esami degli anni antecedenti, salvo diverso parere della Commissione.

La Commissione sarà tenuta a vigilare con premura e diligenza sull'andamento e sui risultati scolastici di coloro che beneficiano delle borse di studio, a partire

dalla prima classe della secondaria di secondo grado e per tutto il corso universitario.

Verranno valutati dalla Commissione eventuali gravi e documentati motivi di salute o familiari che di necessità interrompano la regolarità della frequenza.

ART. 8

Gli importi delle borse di studio, sempre al netto di ogni vigente o futura imposizione fiscale, sono così determinati:

- per i primi due anni di scuola secondaria di secondo grado l'importo corrisponde al massimale del primo anno di cui al Decreto Ministeriale 781/2013 "Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado" e ss.mm.ii; (per l'anno 2021, euro 320,00);
- per i successivi anni di scuola secondaria di secondo grado l'importo è determinato come sopra, con l'incremento del 50%;
- per gli anni di istruzione universitaria l'importo è determinato in euro 1.000.

Successivi adeguamenti degli importi potranno essere disposti, su richiesta della Commissione, con apposita delibera di Giunta Comunale, comunque tenendo conto dei principi di cui all'ultimo comma dell'art. 3 di questo regolamento e degli importi definiti in questa sede.